



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
SERVIZIO 3 TUTELA E ACQUISIZIONE PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana”;
- VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio” e ss.mm. ed ii.;
- VISTO il D.D.G. n. 6434 del 26 maggio 2008 recante “Modalità per la verifica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004, dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica”;
- VISTO il D.P.Reg. n. 723 del 17.02.2025 con il quale è conferito all'ing. Mario La Rocca l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 14.02.2025;
- VISTO il D.D.G. n. 890 del 19.02.2025 con il quale viene conferita all'arch. Silvia Occhipinti, dirigente responsabile del Servizio 3 “Tutela e Acquisizioni - Pianificazione paesaggistica”, la delega alla firma degli atti di competenza;
- VISTO l'accordo rinnovato il 14.03.2016 tra R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- VISTA la nota prot. n. Ferservizi-RES.S\PRTP\2024\0013360 del 16.05.2024 con la quale viene trasmessa la documentazione di rito per la verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., degli immobili appresso descritti, di proprietà di R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- VISTO il parere prot. n. 4799 del 23.04.2026, e la documentazione di rito allegata, con il quale la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani verifica sussistente l'interesse culturale dei beni, così come descritti nella relazione storico-artistica, e accerta non sussistente l'interesse culturale di due edifici appartenenti al complesso della stazione;
- RITENUTO che gli immobili denominati:
“Stazione di Calatafimi-Kaggera” e “Casa Cantoniera Km 80+997”
provincia di **Trapani**
comune di **Calatafimi Segesta**
siti lungo la **Strada Statale 113**
annotati al catasto del Comune di Calatafimi rispettivamente:
Stazione al foglio di mappa n. 28 particella 273 sub 1, 3, 4 e 5 Fabbricato viaggiatori Edificio “B”, **particella 273 sub 5** Magazzino merci e Piano Caricatore Edificio “A”, Forno da pane Edificio “D”, Fabbricato cessi Edificio “C”, **particella**

276 Rifornitore idrico;

Casa Cantoniera Km 80+997 al foglio di mappa n. 25 particella 129 Casa Cantoniera Fabbricato “A” e forno da pane Fabbricato “B”

così come individuati con perimetrazione di colore rosso negli allegati stralci di mappa catastale, presentano interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ii. in quanto testimonianze storico-architettoniche del passato e importanti opere pubbliche per lo sviluppo delle ferrovie italiane, dei mezzi di comunicazione, di trasporto e di sviluppo industriale, come meglio espresso nella relazione storico-artistica allegata;

RITENUTO che gli edifici censiti al catasto fabbricati del comune di Calatafimi al foglio 28 particella 273 sub 6 e 7 non presentano interesse culturale ai sensi dell'art. 1° comma 1 del D.Lgs.42/2004;

DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, gli immobili denominati **“Stazione di Calatafimi-Kaggera” e “Casa Cantoniera Km 80+997”**, siti nel comune di Calatafimi Segesta, così come individuati in premessa e descritti negli allegati, vengono dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii. e rimangono sottoposti a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso decreto legislativo.
- ART. 2) Gli edifici censiti al catasto fabbricati del comune di Calatafimi al foglio 28 particella 273 sub 6 e 7 non presentano interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 in quanto non possiedono i requisiti di interesse storico-artistico; pertanto essi non sono più sottoposti alle disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo e sono liberamente alienabili. Restano salvi gli obblighi e le prescrizioni derivanti dall'art. 90 e sgg. del D.Lgs. n. 42/2004 nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.
- ART. 3) Gli stralci di mappa catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.
- ART. 4) Ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. il presente provvedimento sarà trascritto, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, presso l'Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo.
- ART. 5) Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L. n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
- ART. 6) Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 come modificato dall'art. 98 della L.R. n. 9 del 07.05.2015.

PALERMO, 30 aprile 2026

Il Dirigente del Servizio
F.to Arch. Silvia Occhipinti